

Statuto della Associazione Pro Loco di Pescara

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

- 1.1 E' costituita l'Associazione Pro Loco di Pescara, in breve Pro Loco Pescara, con sede legale nel Comune di Pescara. Il Comitato Direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del Comune di Pescara.
- 1.2 Con l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Pescara, la denominazione "Pro Loco di Pescara" viene riconosciuta e tutelata a norma di legge.

Art. 2 Finalità e territorio

- 2.1 La Pro Loco di Pescara è una associazione apolitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.
- 2.2 La Pro Loco, nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è una associazione senza scopo di lucro alcuno, su base volontaria, di natura privatistica e svolge attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale ed, in particolare, persegue finalità di carattere turistico, culturale e sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche.
- 2.3 Nel perseguimento delle finalità indicate, la Pro Loco svolge la propria azione al servizio degli interessi della collettività del Comune di Pescara ed intrattiene rapporti con altre Pro Loco e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.
- 2.4 La Pro Loco armonizza la propria attività con quella svolta in materia turistica dalla Regione, dall'APTR, dalla Provincia, dal Comune, dagli Enti Parco, dalle Comunità Montane e dagli altri enti locali in genere.

Art. 3 Obiettivi

- 3.1 La Pro Loco di Pescara ha per scopo il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici e sociali della collettività locale, da realizzare in armonia con l'attività svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale d'Abruzzo.
- 3.2 In particolare la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e con altre associazioni ed enti pubblici e privati, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico-culturale della località, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima;
 - b) svolgere una faticosa opera per organizzare turisticamente la collettività del Comune di Pescara, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed

estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;

- c) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;
- d) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;
- e) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- f) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
- g) coadiuvare l'APTR e gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nella promozione intesa a diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;
- h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione all'APTR ed eventualmente usando la denominazione IAT, secondo quanto previsto dalla relativa normativa regionale;
- i) l'allestimento di materiale di promozione turistica, segnalando alla APTR le eventuali deficienze al riguardo;
- j) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età; progettare e realizzare spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione; organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;
- k) sviluppare e gestire programmi e progetti di promozione, accoglienza ed intrattenimento a livello locale o comprensoriale;
- l) promuovere e partecipare alla costituzione di consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione con altre Pro Loco o enti che perseguano senza fini di lucro medesimi intenti e finalità;
- m) diventare parte attiva dell'eventuale Sistema Turistico Locale operante nel proprio territorio;

- n) partecipare, nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonché alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica;
- o) presentare alla Regione, per l'eventuale finanziamento, particolari progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche in forma associativa con enti pubblici, imprese, Pro Loco e altre associazioni costituite da giovani e da donne;
- p) collaborare con l'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) per il tramite del Comitato Regionale Unpli Abruzzo, quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Abruzzo e con la Provincia di Pescara.

Inoltre, nei limiti e con le modalità consentite dalla legislazione nazionale e regionale in materia di Pro Loco, ha per obiettivi:

- q) gestire circoli per propri soci, anche con somministrazione di alimenti e bevande agli stessi;
- r) curare la progettazione, l'edizione, la stampa e la distribuzione all'utente di edizioni in qualunque tipo di mezzo d'informazione;
- s) partecipare, promuovere, organizzare e gestire ricerche, studi, corsi di formazione e d'aggiornamento e laboratori didattici ed artistici;
- t) promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, convegni e seminari, studi e iniziative editoriali, concerti e rappresentazioni artistiche e teatrali;
- u) promuovere ed organizzare iniziative di servizi e di supporto a favore di altre organizzazioni che perseguano senza scopo di lucro fini di solidarietà sociale e degli enti di volontariato;
- v) curare la promozione e la gestione di attività sociali ed educative, d'informazione, di inserimento, di integrazione, qualificazione o reinserimento sociale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di: laboratori per l'apprendimento di arti e mestieri di tradizione del territorio; centri, residenziali e non, di istruzione, di incontro, di ascolto, di accoglienza, di sostegno, di aggregazione e di socializzazione; spazi o laboratori per lo scambio di conoscenze, esperienze e relazioni; nonché corsi di formazione e di riqualificazione professionale;
- w) organizzare e gestire residenze per anziani, case per ferie, residenze delle colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, aziende agrituristiche, rifugi alpini ed escursionistici, concessioni e stabilimenti balneari, affittacamere, B&B, ecc.;

- x) svolgere attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali indicati;
- y) per il raggiungimento degli scopi indicati la Pro Loco promuove relazioni e collabora con enti, ed in particolare altre Pro Loco, che perseguano senza fini di lucro i medesimi intenti e finalità.

3.3 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini e degli obiettivi istituzionali.

Art. 4 Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) rendite patrimoniali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche ed enti privati;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi a soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali di soci o di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
- j) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e delle Pro Loco.

4.2 I versamenti ed i contributi all'associazione possono essere di qualsiasi entità, eccettuati i versamenti della quota d'ammissione e di quella annuale d'iscrizione.

4.3 Il patrimonio dell'associazione in nessun caso può essere distribuito agli associati, direttamente o indirettamente, durante la vita o allo scioglimento del rapporto col socio o dell'associazione. I versamenti ed i contributi non sono quindi in nessun caso né rivalutabili, né ripetibili.

Art. 5 Soci

- 5.1 L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne abbia interesse e ne condivida le finalità, senza discriminazione di razza, sesso, condizioni di salute, nazionalità, residenza, religione, ideologia politica o classe sociale.
- 5.2 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 5.3 Il comitato direttivo annualmente stabilisce la consistenza e le modalità di versamento della quota d'adesione e della quota annuale d'iscrizione.
- 5.4 Tutti i soci dell'associazione hanno i medesimi diritti e doveri nei rapporti con l'associazione.
- 5.5 L'adesione all'associazione non comporta obblighi economici o finanziari ulteriori rispetto al versamento della quota di adesione, all'atto dell'ammissione, e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati di contribuire con ulteriori versamenti.
- 5.6 I versamenti ed i contributi all'associazione possono essere di qualsiasi entità, eccettuati i versamenti della quota d'ammissione e di quella annuale d'iscrizione.
- 5.7 Il patrimonio dell'associazione in nessun caso può essere distribuito agli associati, direttamente o indirettamente, durante la vita o allo scioglimento dell'associazione. I versamenti ed i contributi non sono quindi in nessun caso né rivalutabili, né ripetibili.
- 5.8 L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

- 6.1 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:
- a) votare per eleggere gli organi sociali;
 - b) essere eletti alle cariche sociali;
 - c) votare per l'approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti sociali;
 - d) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - e) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco Unpli, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco se associata all'Unpli.
- 6.2 Ciascun associato ha diritto alla partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione della Pro Loco, salvo quanto previsto al successivo comma.
- 6.3 Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, in tutto o in parte, non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
- 6.4 Il diritto di voto non è trasmissibile, né delegabile.
- 6.5 I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco;
- b) versare la quota sociale;
- c) non operare in danno della Pro Loco.

Art. 7 Ammissione e perdita della qualifica di socio

7.1 Chiunque intenda aderire all'associazione deve rivolgere domanda al Comitato Direttivo.

7.2 In particolare, in essa deve:

- a) indicare le generalità ed il domicilio;
- b) dichiarare di condividere le finalità che la Pro Loco si propone e di accettare e rispettare lo Statuto e i Regolamenti sociali;
- c) dichiarare di non aver subito condanne penali, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso.

7.3 L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Comitato Direttivo che accoglie la richiesta.

7.4 In caso di rigetto della richiesta d'ammissione, il candidato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, al Collegio dei Probiviri.

7.5 Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, il Comitato Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di un Regolamento su criteri di ammissione e di esclusione, nonché di valutazione del periodo di prova del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente Statuto.

7.6 Dove previsto dall'eventuale Regolamento, l'ammissione del socio persona fisica può essere subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, non superiore ad un anno. Durante tale periodo, il Comitato Direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nello specifico Regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il Comitato Direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione, il candidato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, al Collegio dei Probiviri.

7.7 Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morte;
- c) interdizione o inabilitazione;
- d) l'aver subito condanne penali definitive;
- e) comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate e le relazioni intrattenute dalla Pro Loco, che siano tali da compromettere il buon funzionamento della Pro Loco;

- f) il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa per più di un anno;
- g) la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse;
- h) la mancata comunicazione di variazioni inerenti le informazioni richieste per l'ammissione;
- i) la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione;
- j) la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza eventualmente stabilita dal Regolamento.

7.8 Il Comitato Direttivo delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni, provvisoriamente esecutive, l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Proviviri.

Art. 8 Vigilanza e Controlli

- 8.1 L'Associazione deve agevolare l'azione di vigilanza dell'APTR sulla rispondenza dei punti di informazione e accoglienza ai turisti che siano stati autorizzati ad usare la denominazione IAT, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera h) del presente Statuto e sulla conformità ai criteri che regolano la rete degli IAT.
- 8.2 L'Associazione deve collaborare con la Regione Abruzzo o altri organi eventualmente competenti a predisporre specifici controlli sulla effettiva destinazione dei fondi erogati dagli stessi.
- 8.3 L'Associazione deve agevolare la Provincia di Pescara nelle sue azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo provinciale delle Pro Loco.

Art. 9 Amministrazione

- 9.1 I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente, presso istituti bancari o presso l'amministrazione postale, scelti dal Comitato Direttivo.
- 9.2 Tali conti sono intestati all'Associazione e con firma disgiunta del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.
- 9.3 I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
- 9.4 L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
- 9.5 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e coincidono con l'anno solare.
- 9.6 Entro il 20 dicembre di ciascun anno è presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio annuale di previsione e la relativa relazione programmatica delle attività sociali

previste per l'esercizio successivo; entro la fine dello stesso anno il preventivo e la relazione programmatica sono trasmessi alla Provincia di Pescara.

9.7 Entro il 20 aprile di ciascun anno è presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario, recante l'indicazione degli introiti realizzati e delle spese sostenute, dell'esercizio precedente; entro la fine dello stesso mese di aprile il rendiconto è trasmesso alla Provincia di Pescara.

9.8 Per le spese impreviste deve essere stanziato annualmente un apposito fondo a disposizione del Comitato Direttivo; le utilizzazioni del fondo devono essere ratificate dall'Assemblea nella successiva riunione.

9.9 I preventivi ed i rendiconti devono essere esposti nell'albo tenuto dalla Pro Loco a disposizione dei soci nei sette giorni che precedono la data di convocazione dell'Assemblea chiamata alla loro approvazione.

9.10 L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali.

9.11 E' fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

Art. 10 Organi

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

10.2 Le cariche di Presidente dei tre organi collegiali di cui alle lettere b), d), e) sono incompatibili con quelle politiche.

Art. 11 Assemblea dei Soci

11.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti i soci iscritti in regola con il versamento della quota associativa, avvenuto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea. La titolarità del voto in assemblea spetta esclusivamente ai soci con tre mesi di anzianità d'iscrizione alla data dell'assemblea.

11.2 L'assemblea:

- a) stabilisce le linee di programma e di indirizzo dell'associazione, individuandone gli obiettivi e fissa le direttive generali da seguire nello svolgimento dell'attività;
- b) elegge tra i propri soci il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

- c) delibera annualmente il preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- d) su proposta del Comitato Direttivo, approva eventuali Regolamenti di disciplina della vita della Pro Loco, quali ad esempio, criteri di ammissione e di esclusione dei soci, criteri di valutazione del periodo di prova cui l'ammissione dei soci sia subordinata, funzionamento dell'assemblea dei soci, elezioni degli organi sociali, etc.;
- e) delibera le modifiche dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Pro loco e la devoluzione del patrimonio;
- g) giudica in via definitiva i ricorsi avverso le mancate ammissioni e le esclusioni e compone con decisioni inappellabili le controversie che sorgessero tra soci o fra l'associazione e soci;
- h) delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno che sia devoluto al suo giudizio dalla legge, dal presente Statuto o dal Comitato Direttivo.

11.3 Si riunisce almeno due volte all'anno, in modo ordinario, su convocazione del Presidente dell'Associazione, ed ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano il Collegio dei Revisori o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

11.4 L'assemblea è convocata con preavviso di 15 giorni, 7 giorni in caso di urgenza, con comunicazione ai soci, recante il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti sui quali i soci sono invitati a deliberare, da eseguirsi con affissione della convocazione all'albo esposto presso la sede sociale e, alternativamente, con pubblicazione sull'organo, anche telematico, d'informazione eventualmente istituito dalla Pro Loco o con qualsiasi mezzo che assicuri prova della trasmissione e dell'avvenuto ricevimento; con ciò comprendendosi, ad esempio, raccomandata postale, telegramma, fax, posta elettronica, consegna (cd. raccomandata a mano), etc.

11.5 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, ma sempre nell'ambito del territorio del Comune di Pescara.

11.6 L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

11.7 La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno due ore dopo l'ora fissata dalla prima convocazione.

11.8 L'assemblea delibera con la maggioranza dei votanti, senza considerare gli astenuti nel quorum. Le deliberazioni su Regolamenti, modifiche dello Statuto, scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio (art. 11 comma 2, lett. d, e, f) devono essere adottate con la maggioranza di almeno un ventesimo degli aventi diritto di voto.

- 11.9 L'assemblea è regolata nei suoi lavori dal Presidente del Comitato Direttivo, ovvero in sua assenza dal Vice presidente, ovvero, in difetto, da un presidente di assemblea eletto durante l'assise.
- 11.10 L'assemblea nomina altresì un segretario che può essere non socio.
- 11.11 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza. In esso, su richiesta dei soci, devono essere riassunte le loro dichiarazioni. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono essere affisse all'albo esposto presso la sede sociale per almeno quindici giorni successivi alla deliberazione.
- 11.12 Le convocazioni dell'assemblea e le deliberazioni dei soci, comprese quelle relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sono affisse all'albo tenuto dalla Pro Loco e devono recare la data in cui l'esposizione è iniziata ed, al ritiro, la data in cui è terminata; tali adempimenti sono curati dal responsabile dell'organizzazione o, in assenza, dal consigliere delegato alla tenuta dell'albo, il quale annota e sottoscrive sul documento stesso l'adempimento svolto e raccoglie e conserva i documenti esposti. I documenti esposti nell'albo tenuto dalla Pro Loco sono consultabili da tutti i componenti degli organi sociali (soci, amministratori, revisori e probiviri) e da chiunque vi abbia un interesse legittimo.
- 11.13 Su proposta del Comitato Direttivo, l'Assemblea dei soci ha facoltà di adottare Regolamenti sul funzionamento stesso dell'assemblea, sull'organizzazione della Pro Loco e sulle elezioni degli organi sociali.

Art. 12 Comitato Direttivo

- 12.1 Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed ha pieni poteri di gestione della Pro Loco, sia per quanto concerne l'ordinaria, che la straordinaria amministrazione, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi perseguiti.
- 12.2 Esso:
- a) attua e sviluppa, decidendo sulle iniziative relative, le linee programmatiche, gli indirizzi, gli obiettivi e le direttive generali della Pro Loco stabilite dall'assemblea;
 - b) intrattiene relazioni e collabora con l'UNPLI ed il Comitato regionale;
 - c) provvede all'ammissione, all'esclusione e alle cancellazioni degli associati, ed alla valutazione del periodo di prova, ove previsto;
 - d) elabora e propone all'assemblea dei soci i Regolamenti dell'associazione;
 - e) costituisce l'articolazione territoriale e la struttura organizzativa utili per il perseguimento degli scopi associativi, ne regola il funzionamento, provvede alla nomina ed alla revoca dei responsabili di strutture territoriali e di funzioni, ed al controllo dell'attività svolta in tali uffici; definisce le competenze delegate ed i limiti della rappresentanza eventualmente attribuita;

- f) istituisce commissioni e gruppi di lavoro e ricerche, permanenti o temporanei, ne fissa gli obiettivi e le funzioni, ne regola le modalità operative, ne controlla l'attività e provvede alla nomina e alla revoca dei componenti;
- g) delibera sullo stato giuridico ed economico dei collaboratori e di quanti siano chiamati a svolgere funzioni della Pro Loco;
- h) ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente;
- i) decide in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti, ovvero la partecipazione in enti già esistenti;
- j) esercita il controllo sull'attività e sui risultati delle società e degli enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dall'associazione;
- k) delega gli iscritti a particolari compiti ed affida incarichi speciali o procure, anche a non soci; in tali occasioni e per gli uffici attribuiti, conferisce agli stessi la rappresentanza legale e stabilisce i limiti di essa;
- l) stabilisce le quote di ammissione e le quote annuali d'iscrizione ed elabora annualmente il preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo, nonché la relazione programmatica delle attività sociali previste per l'anno successivo;
- m) delibera sull'utilizzazione del fondo per le spese impreviste di cui all'art. 9, comma 8, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

12.3 Il Comitato Direttivo è composto da tre a undici membri, che vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta ovvero in modo palese se stabilito all'unanimità e resta in carica cinque anni. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

12.4 Il numero dei componenti il Comitato Direttivo viene stabilito dalla Assemblea regolarmente costituita che delibera il rinnovo degli Organi scaduti.

12.5 Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le preferenze indicate non superino i due terzi del numero dei componenti da eleggere.

12.6 I membri del Comitato Direttivo saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione, ed a parità di voti è eletto chi ha già ricoperto in precedenza incarichi direttivi nella Pro Loco di Pescara; qualora più candidati abbiano già ricoperto incarichi direttivi, viene eletto chi è stato membro del Comitato Direttivo per più tempo e, persistendo ancora la parità, il più anziano di età.

12.7 Il Comitato sceglie tra i propri membri il Presidente ed il Vice presidente in modo palese.

12.8 Il Comitato Direttivo ha facoltà di delegare a propri componenti, proprie competenze, escluse quelle di cui al comma 2 lettera l), che precede. All'atto della delega l'organo amministrativo individua nello specifico le competenze delegate stabilendo i limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

- 12.9 Il Comitato Direttivo delega ad un proprio componente, ove non sia nominato il responsabile della struttura organizzativa o direttore, la tenuta dell'albo.
- 12.10 Lo stesso ha facoltà di nominare direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. In occasione della nomina determina i poteri, la rappresentanza sociale ed i compensi attribuiti.
- 12.11 La perdita della qualità di socio comporta la decadenza dall'ufficio di componente del Comitato Direttivo.
- 12.12 Il comitato è convocato con preavviso di cinque giorni, tre giorni in casi d'urgenza; la comunicazione deve recare l'indicazione di luogo, data, ora della riunione e l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame dei componenti.
- 12.13 La convocazione della riunione deve essere comunicata ai componenti del comitato e del collegio dei revisori con qualsiasi mezzo che assicuri prova della trasmissione e dell'avvenuto ricevimento; con ciò comprendendosi, ad esempio, raccomandata postale, telegramma, fax, posta elettronica, consegna (cd. raccomandata a mano), etc.
- 12.14 La convocazione del comitato direttivo, recante il contenuto indicato, deve essere comunicata negli stessi termini e modalità al Sindaco del Comune di Pescara. Questi ha facoltà di partecipare alla riunione o di delegare altra persona a rappresentarlo. La delega scritta deve pervenire alla Pro Loco almeno ventiquattro ore prima l'inizio della riunione e deve contenere l'indicazione degli argomenti sui quali il delegato è stato autorizzato ad esprimere il parere del Sindaco del Comune di Pescara, con facoltà di questi d'indicare nella delega il contenuto essenziale del proprio parere. Il Sindaco del Comune di Pescara, o in sua vece la persona dallo stesso nominata, ha facoltà di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione e non ha diritto di voto, a meno che non faccia parte del comitato perché ne sia un componente.
- 12.15 Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 12.16 Il Comitato Direttivo è un organo collegiale le cui decisioni impegnano tutti i membri che lo costituiscono.
- 12.17 I consiglieri che senza giustificato motivo si assentano per tre sedute consecutive decadono di diritto.
- 12.18 Ai componenti del Comitato Direttivo sono rimborsate le spese sostenute nello svolgimento del proprio ufficio, nei limiti preventivamente stabiliti.
- 12.19 Nel caso in cui per qualunque motivo vengano meno componenti del Comitato Direttivo, quelli superstiti provvedono senza indugio a sostituire i componenti decaduti con altri soci, i quali restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Comitato.

12.20 Nel caso in cui, a causa del venir meno di più componenti del Comitato Direttivo, restino in carica meno di un terzo degli amministratori eletti dai soci, decade l'intero Comitato. In tal caso, i soci sono chiamati senza indugio a decidere sulla nomina del nuovo Comitato Direttivo. La cessazione del Comitato Direttivo, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Art. 13 Il Presidente

13.1 Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.

13.2 Il Presidente:

- a) promuove l'attività dell'associazione e sovrintende e controlla la struttura operativa e le attività dell'associazione;
- b) convoca e presiede l'assemblea, oltre ai casi previsti dal presente Statuto, nei casi in cui il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero due terzi dei componenti il Comitato Direttivo od un terzo dei soci aventi diritto di voto lo richiedano;
- c) convoca e presiede il comitato direttivo, oltre ai casi previsti dal presente Statuto, quando lo ritenga opportuno ed ogni volta che un terzo dei componenti del comitato direttivo o il collegio dei revisori lo richiedano;
- d) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze e cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- e) verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma, ove ne ravvisi l'utilità;
- f) per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Comitato Direttivo;
- g) in caso di urgenza, può deliberare su argomenti di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella successiva riunione.

Art. 14 Il Vice presidente

14.1 Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

14.2 Il Vice presidente esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Presidente o dal Comitato Direttivo.

Art. 15 Il Segretario-Tesoriere

15.1 Il Segretario-Tesoriere viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il Comitato Direttivo, anche fra i Soci. Se non è membro del Comitato Direttivo non ha diritto di voto. Può essergli conferita dal Comitato stesso una indennità annuale.

15.2 Il Segretario-Tesoriere è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Redige i verbali delle sedute del Comitato Direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.

15.3 Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente.

Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti

16.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

16.2 Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

16.3 Sono eletti i cinque soci che hanno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti.

16.4 Il Presidente viene a sua volta eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.

16.5 Essi hanno il compito di controllare l'amministrazione della Pro Loco, vigilare sull'osservanza di leggi, statuto e regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci consuntivi alle risultanze delle scritture contabili, verificare con periodicità trimestrale la consistenza della cassa sociale e dei valori custoditi. I revisori, anche singolarmente, hanno facoltà di eseguire ispezioni e controlli e di chiedere ai componenti del comitato direttivo notizie sull'attività svolta o in corso. Gli stessi redigono una relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo della Pro Loco da presentare all'assemblea dei soci che lo approva, nella quale rappresentano sinteticamente l'attività da loro svolta, analizzano sommariamente il bilancio proposto all'approvazione dei soci e rendono un parere sintetico su di esso.

Art. 17 Collegio dei Proviviri

17.1 I Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Proviviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.

- 17.2 Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l'oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
- 17.3 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea.
- 17.4 I componenti ed il Presidente del Collegio vengono eletti con le stesse modalità del terzo e quarto comma dell'art. 16.
- 17.5 I Proviviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 17.6 Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti eventuali termini per la presentazione di documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche ove non sia diversamente regolato dal presente Statuto.
- 17.7 Avverso le determinazioni del Collegio dei Proviviri, provvisoriamente esecutive, le parti hanno facoltà di proporre appello entro 30 giorni all'Assemblea dei soci, la quale decide in maniera definitiva nella prima occasione utile.

Art. 18 Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

- 18.1 Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Comitato Direttivo.
- 18.2 I membri del Comitato Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito.
- 18.3 E' facoltà esclusiva dei soli membri del Comitato Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente.
- 18.4 E' fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della Pro Loco di Pescara, di attenersi scrupolosamente al mandato ricevuto per il compimento di un dato atto negoziale.
- 18.5 La Pro Loco di Pescara si assume nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell'Associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri.
- 18.6 Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

Art. 19 Liquidazione e scioglimento

- 19.1 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all'Assemblea dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
- 19.2 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

- 19.3 L'Assemblea, validamente costituita, delibera con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.
- 19.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio.
- 19.5 In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione ad altra associazione di promozione sociale avente analoghe finalità. Qualora non vi sia stata l'individuazione, il patrimonio residuo è destinato a fini di utilità sociale.

Art. 20 Rapporti con l'UNPLI

- 20.1 La Pro Loco Pescara aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale Unpli di competenza, e ne accetta gli Statuti ed i Regolamenti.
- 20.2 La Pro Loco accetta le regole, le direttive, i regolamenti che siano ritenuti da tali enti necessari per l'adesione e la conservazione dell'iscrizione all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale Unpli di competenza e, nei casi e con le modalità previsti da statuto e regolamento dell'UNPLI Nazionale e Regionale, gli accertamenti dell'UNPLI.
- 20.3 E' attribuito al Presidente e legale rappresentante della Pro Loco eletto in sede di costituzione apportare all'Atto Costitutivo e al presente Statuto le modifiche che dovessero essere ritenute necessarie e che non possano essere affidate a Regolamenti, dalla Provincia di Pescara o dall'UNPLI o dal relativo Comitato Regionale perché sia accettata l'iscrizione della Pro Loco di Pescara all'Albo provinciale delle Pro Loco ed all'albo delle Associazioni di Promozione sociale e l'adesione all'UNPLI. Allo stesso è attribuito ogni potere necessario e la relativa rappresentanza per l'iscrizione agli albi indicati e l'adesione all'UNPLI.
- 20.4 Il Comitato Direttivo provvede all'adozione delle deliberazioni e dei regolamenti richiesti dall'UNPLI o dal relativo Comitato Regionale e da questi ritenuti necessari per l'adesione o la conservazione della iscrizione a tali organismi; tali deliberazioni sono esposte per i due mesi successivi all'adozione nell'albo tenuto presso la sede perché i soci ne abbiano conoscenza. Tali deliberazioni, inoltre, sono portate alla ratifica dell'Assemblea dei soci nella prima occasione utile.
- 20.5 Il Comitato Direttivo provvede ad eseguire nei termini e con le modalità previste tutti gli adempimenti richiesti dall'UNPLI e dal Comitato Regionale, quali ad esempio: trasmissione di preventivi e rendiconti economico-finanziari consuntivi, rinnovo delle cariche sociali, atto costitutivo, statuto, modifiche di statuto, adozione di regolamenti, apertura di circoli UNPLI, etc.

Art. 21 Disposizioni finali e Riferimenti legislativi

- 21.1 La Pro Loco di Pescara ha l'obbligo di comunicare entro il 31 dicembre alla Provincia di Pescara, al fine di permettere l'aggiornamento dell'Albo, il numero dei soci iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
- 21.2 La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere alla Provincia, di volta in volta, i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli Organi statutari e le deliberazioni del Comitato Direttivo che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie.
- 21.3 Se la Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), per il tramite del Comitato Regionale Unpli Abruzzo, ha l'obbligo del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Unpli.
- 21.4 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute nel codice civile e alle norme in materia di associazioni senza scopo di lucro contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sue successive modificazioni ed integrazioni e alla normativa regionale in materia di Pro Loco e di Turismo.